



26008/08

Oggetto: Ricorso

deus

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R.G.N. 11964/2006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 16392/2006

SEZIONI UNITE CIVILI

Cron. 26008

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. 7072

Dott. VINCENZO CARBONE	- Primo Presidente -
Dott. ANTONINO ELEFANTE	- Presidente di Sezione -
Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI	- Rel. Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO	- Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI	- Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI	- Consigliere -
Dott. GIOVANNI AMOROSO	- Consigliere -
Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO	- Consigliere -
Dott. GIACOMO TRAVAGLINO	- Consigliere -

Ud. 23/09/2008

PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 11964-2006 proposto da:

COMUNE DI PIGNOLA, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell'avvocato PAFUNDI GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

VITTORIO MORESE;

- *intimato* -

sul ricorso 16392-2006 proposto da:

VITTORIO MORESE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI DA PROCIDA 20, presso lo studio dell'avvocato PAOLA MORELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO POTENZA, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- *controricorrente e ricorrente incidentale* -

contro

COMUNE DI PIGNOLA;

- *intimato* -

2008

792

avverso la sentenza n. 32/2005 della CORTE D'APPELLO di POTENZA,
depositata il 22/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/2008 dal
Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI;

udito l'Avvocato Gabriele PAFUNDI;


udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PASQUALE
PAOLO MARIA CICCOLO che ha concluso per il rigetto di entrambi i
ricorsi.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be the name of the official who signed the document.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato il 18 settembre 1985, Morese Vittorio conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Potenza il Comune di Pignola al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità del decreto di rescissione del contratto di appalto, stipulato, per l'importo di £. 57.108.935, in data 14 marzo 1983, tra esso Morese ed il Comune per l'esecuzione dei lavori di sistemazione della via Poerio-Valle di Ponzio di detto Comune, nonché il conseguente risarcimento dei danni.

Deduciva il Morese che la consegna dei lavori era avvenuta in data 16 giugno 1983; che successivamente con raccomandata a/r del 5 ottobre 1983 il legale di certo Alessandro Olita, proprietario di un fondo finitimo alle aree oggetto dei lavori, aveva intimato al Morese di non utilizzare ed attraversare il suo fondo (part. 272), perché non compreso nel decreto di occupazione; il Morese aveva informato il Comune della diffida ricevuta con telegramma del 6 ottobre 1983, sollecitando l'occupazione del terreno con riserva dei danni ed il successivo 8 ottobre 1983, come dettato dal direttore dei lavori, aveva sospeso i lavori; che aveva più volte sollecitato il Comune a rilasciare a seguito di occupazione della particella 272 perizia di variante; il 30 aprile 1984 il Comune, invece, gli aveva intimato la ripresa dei lavori con verbale che l'appaltatore aveva sottoscritto con riserva; che, non essendo state rimosse le cause che avevano determinato la sospensione dei lavori, erano seguite tra le parti una serie di raccomandate, tra le quali una (del 2/10/89) diretta al Morese, con la quale gli veniva comunicato di sottoscrivere l'atto di sottomissione, perché la perizia di variante era stata consegnata dal direttore dei lavori all'amministrazione comunale;



che il 2 luglio 1985 il Comune aveva invitato l'appaltatore alla ripresa dei lavori entro 20 giorni dalla ricezione della raccomandata, avvertendolo che, in difetto, si sarebbe proceduto alla rescissione del contratto di appalto;

che con raccomandate del 5 e del 12 luglio 1985 il Morese aveva chiesto all'amministrazione il documento attestante la disponibilità della particella 272, oltre alle istruzioni per la ripresa dei lavori;

che con successiva raccomandata del 22 agosto 1985 il Comune aveva comunicato alla impresa appaltatrice il provvedimento di risoluzione del contratto, deliberato dalla giunta municipale in data 31 luglio 1985;


che con ricorso ex art. 669 c.p.c., il Morese, poiché una nuova impresa si era resa aggiudicataria dei lavori di completamento della strada, aveva chiesto al G.I. la nomina di un consulente tecnico al fine di quantificare e qualificare i lavori eseguiti dall'impresa Morese.

Il nominato c.t.u. aveva espletato la consulenza preventiva.

Costituitosi in giudizio il Comune deduceva la carenza di giurisdizione dell'adito Tribunale e, in subordine, l'infondatezza della domanda.

Con sentenza non definitiva del 14.4-11.6.1994 il Tribunale stabiliva il diritto del Morese al risarcimento del danno e rimetteva la causa dinanzi al giudice istruttore per l'accertamento del quantum.

Con sentenza del 20-24 novembre 2000 il Tribunale, disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, esclusa la competenza arbitrale, rilevava l'illegittimità della "rescissione" del contratto di appalto e riconosceva al Morese, per i lavori effettuati, £. 127.602.830, £. 3.727.732 quale percentuale sulle somme relative ai lavori non effettuati, oltre alla revisione prezzi in ragione dell'85% sulla somma di £.



127.602.830, oltre interessi legali, di natura compensativa, dalla domanda al soddisfo, senza rivalutazione monetaria o risarcimento per maggior danno “ essendo tali somme dovute all'appaltatore a titolo di corrispettivo contrattuale “. Escludeva, altresì, l'applicabilità degli interessi di mora ex art. 36 d.P.R. 1063/62.

Detta sentenza veniva appellata dal Morese dinanzi alla Corte d'Appello di Potenza, chiedendo la condanna del Comune al pagamento di £. 150.693.180 per importo corrispondente allo scavo di roccia, £. 3.072.773 per mancato utile sui lavori non potuti eseguire, £. 2.855.446 pari all'importo della cauzione non restituita, oltre al pagamento dei danni conseguiti alla svalutazione monetaria con riferimento al 1983, interessi moratori, maggior danno dovuto in considerazione della particolare attività svolta dal Morese.

Si costituiva in giudizio il Comune di Pignola, chiedendo il rigetto dell'avverso gravame e formulando a sua volta appello incidentale, con il quale deduceva la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, del principio del contraddittorio, la violazione degli artt. 342 e 345 L. 2248/1865, nonché il difetto di giurisdizione in merito alla riconosciuta revisione dei prezzi.

La Corte adita, in parziale riforma della impugnata sentenza, con sentenza del 30.12.2004-22.2.2005, riconosceva al Morese la minor somma di euro 32.652,45, pari a £. 63.223.959, , oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dal 7.10.83 alla data di detta pronuncia ed interessi al saggio del “prime rate” sulle somme annualmente rivalutate dalla domanda al soddisfo.

Avverso detta sentenza il Comune di Pignola ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. Il Morese ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta



ricorso incidentale basato su due motivi. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso principale il ricorrente denuncia violazione art. 112 c.p.c. (violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato) – Violazione art. 2 L. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E sulla giurisdizione in materia di revisione prezzi – Omessa insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.).

Secondo il ricorrente avrebbe errato la Corte d'Appello nel non pronunciarsi in ordine al motivo di appello relativo alla revisione prezzi riconosciuta dal Tribunale, emergendo dagli atti di causa che il Comune non aveva in alcun modo, né implicitamente né esplicitamente, riconosciuto tale diritto al Morese anche perché lo stesso Morese non avrebbe mai chiesto, né in giudizio né in via amministrativa detta revisione.

Il fatto poi che il giudice a quo abbia utilizzato la disciplina della revisione prezzi quale mero criterio di riferimento per la valutazione del valore effettivo dell'opera non potrebbe ritenersi sufficiente a consolidare la giurisdizione, nel caso di specie, in capo al giudice ordinario.

Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in tema di revisione dei prezzi negli appalti di opere pubbliche si verificherebbe anche se quest'ultima venga utilizzata quale indice di riferimento.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 345 L. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F – Insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.).




Secondo il ricorrente la Corte d'Appello avrebbe errato nel determinare il valore delle opere eseguite alla data dell'8 ottobre 1983 (data del I SAL) e non, invece, con riferimento al 31 agosto 1985, data in cui era stata deliberata la risoluzione del contratto e a partire dalla quale la Corte avrebbe anche dovuto far decorrere la rivalutazione monetaria.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 1224 c.c. – Violazione art. 112 c.p.c. (violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato) – Violazione art. 2697 c.c. – Illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.).

Erroneamente la sentenza impugnata avrebbe riconosciuto la rivalutazione monetaria a partire dal 7 ottobre 1983 e gli interessi sulla somma rivalutata a partire dalla data della domanda in misura pari al "prime rate", trattandosi di statuizione emessa in violazione dell'art. 1224 c.c. e, comunque, al di fuori dell'originario petitum dell'appaltatore.

Il diritto dell'appaltatore al compenso delle opere eseguite avrebbe natura di debito di valuta e, quindi, non sarebbe suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta senza fornire la prova del maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma di danaro durante il periodo di mora. Inoltre la rivalutazione del debito di valuta sarebbe idonea a reintegrare totalmente il patrimonio del creditore, sicché gli interessi (corrispettivi) potrebbero essere riconosciuti soltanto dal momento della sentenza.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato – Violazione dell'art. 112 c.p.c.. violazione dell'art. 2697 c.c. sotto diverso aspetto – Violazione art. 345 c.p.c. – Insufficiente contraddittoria motivazione.



Deduce il ricorrente che, per costante giurisprudenza, il maggior danno subito dall'appaltatore, ai sensi dell'art. 1224, II comma, c.c., viene individuato nella differenza tra il tasso di interesse legale ed il "prime rate" ABI, quale tasso applicato alla migliore clientela, in quanto la qualifica di imprenditore farebbe presumere che lo stesso avrebbe impiegato il denaro in maniera coerente con le sue qualità professionali.


L'aver riconosciuto, a titolo di maggior danno per la mancata fruibilità degli importi dovuti - peraltro senza che l'applicazione di tale tasso sia stato mai richiesto dal Morese, mentre il maggior danno sarebbe stato chiesto solo in grado di appello - avrebbe comportato il riconoscimento di tale danno due volte: una prima nell'applicare la svalutazione monetaria e, poi, fissando quale indice per il calcolo degli interessi il tasso c.d. "prime rate".

Inoltre la Corte d'Appello avrebbe riconosciuto il maggior danno senza considerare che il Morese non aveva fornito alcuna prova al riguardo.

Con il primo motivo del ricorso incidentale il Morese denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1321 e 1372 c.c. - Insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Il giudice a quo avrebbe errato nel circoscrivere la resitutio in integrum alle opere legittimamente eseguite dall'appaltatore, ritenendo che non rientrasse in queste, perché il contratto prevedeva per lo scavo l'uso di mine, lo scavo in roccia eseguito con mezzi meccanici speciali.

Tale decisione non avrebbe considerato correttamente le concrete circostanze del caso, atteso che i lavori di scavo con mezzi meccanici particolari non avrebbero discrezionalmente variato il programma costruttivo, ma posto in essere le uniche modalità esecutive, nella circostanza possibili, dell'opera programmata.



Il giudice a quo avrebbe escluso dalla valutazione, per determinare l'entità della restituito in integrum, la considerazione di tali indispensabili e necessarie modalità esecutive con motivazione scarsamente coerente a fronte della evidenziata sostanziale compatibilità della variazione apportata con le previsioni del contratto di appalto.

Inoltre non si sarebbe tenuto conto del fatto che l'appaltatore aveva adottato ogni necessario rimedio (reso poi impraticabile dalla sopraggiunta rescissione arbitraria del contratto d'appalto) diretto a legittimare la modifica esecutiva in questione (riserve espresse ed esplicitate nel registro di contabilità in data 19 gennaio 1984 e seguenti, indicazione delle opere di scavo in elenco prezzi).

Avendo il Morese agito nell'esercizio delle sue facoltà ed avendo legittimamente realizzato le opere in questione, il relativo equivalente economico avrebbe dovuto essere compreso nel danno sofferto.


Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge - art. 2043 c.c. - insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Avrebbe errato la Corte di merito nel negare il diritto del Morese alla restituzione della cauzione, trattandosi di voce da ricomprendersi tra le voci di risarcimento del danno, atteso che senza tale restituzione non sarebbe totalmente eliminato il pregiudizio economico subito dal ricorrente in conseguenza dell'illegittimo comportamento dell'amministrazione.

Preliminarmente ricorso principale e ricorso incidentale, perché proposti contro la medesima sentenza, vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c..

Il primo motivo del ricorso principale è infondato.

Morese Vittotio ha convenuto in giudizio il Comune di Pignola chiedendo la declaratoria di illegittimità del provvedimento con cui l'amministrazione comunale



aveva disposto la risoluzione del contratto d'appalto, stipulato con il Morese per l'esecuzione dei lavori di sistemazione di una via del Comune, nonché il conseguente risarcimento del danno.

Il Tribunale di Potenza adito, con sentenza non definitiva del 14.4-11.6.94, senza tener conto dell'eccezione, da parte del Comune, difetto di giurisdizione del giudice ordinario, affermava il diritto del Morese al risarcimento del danno, rimettendo, con separata ordinanza, la causa dinanzi al giudice istruttore per l'accertamento del quantum.

Detta sentenza non definitiva non è stata fatta oggetto di riserva di impugnazione ex art. 340 c.p.c. da parte di nessuno dei contraddittori né investita da appello immediato.

Detta sentenza è, pertanto, passata in giudicato.

Tale decisione non contiene una pronuncia espressa sull'eccezione di difetto di giurisdizione; contiene, però, una statuizione sul merito, ormai divenuta incontestabile.

L'aver pronunciato sul merito implica il riconoscimento implicito da parte del giudice a quo della propria giurisdizione, con la conseguenza che ogni questione sulla giurisdizione deve ritenere ormai preclusa dall'esistente giudicato.

Con la successiva sentenza definitiva del 20-24.11.2000 il Tribunale di Potenza, disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e ritenuta, nel merito, la illegittimità della "rescissione" contrattuale, riconosceva all'attore £. 127.602.830 per lavori effettuati, £. 3.727.732 quale percentuale sulle somme relative ai lavori non effettuati, oltre alla revisione prezzi (revisione contrattuale) in ragione dell'85% sulla somma di £.127.602.830, oltre interessi legali, di natura compensativa, dalla domanda al soddisfo.

Tale decisione veniva impugnata sia dal Morese che dal Comune di Pignola.



Quest'ultimo, con il proprio appello incidentale, deduceva il difetto di giurisdizione in merito al riconoscimento della revisione dei prezzi.

La Corte d'Appello di Potenza, procedendo all'accertamento del quantum del risarcimento dovuto, ha chiarito che l'appaltatore ha diritto alla reintegrazione della situazione patrimoniale in ragione del valore venale dei lavori eseguiti al momento della pronuncia risolutoria del contratto di appalto, ed ha affermato:

che per calcolare il valore effettivo delle opere bisogna risalire alla data dell'8 ottobre 1983 (giorno successivo a quello del momento di emissione del I Sal), dato che a tale data il "prezzo dello sbancamento, previsto in contratto, risultava non più *"conforme all'effettivo valore, tant'è che all'appaltatore sarebbe spettata la revisione prezzi pari all'85% del credito base"* ;

che la misura della revisione prezzi può essere utilizzata come parametro per stabilire l'effettivo valore dei lavori eseguiti e, quindi, quale criterio applicabile per la liquidazione del risarcimento del danno.

Detto giudice non ha pronunciato espressamente sulla menzionata eccezione di giurisdizione.

In proposito il collegio osserva che - a parte la considerazione che la utilizzazione della misura della revisione prezzi, quale mero criterio per calcolare il valore effettivo delle opere eseguite, non equivale certo ad una pronuncia sulla debenza della revisione prezzi emessa in relazione ad una specifica domanda (la sola che rileva, ai sensi dell'art. 5 del codice di procedura civile, ai fini della determinazione della giurisdizione) - il giudice a quo rettamente non ha emesso alcuna pronuncia sulla giurisdizione, trattandosi di questione definitivamente preclusa dall'intervenuto giudicato sulla stessa.


Addirittura questa Suprema Corte ha affermato che la sentenza non definitiva, che abbia statuito sulla giurisdizione, segna l'esaurirsi della "potestas decidendi" sulla relativa questione e, pertanto, ancorché non passata in giudicato, osta a che lo stesso giudice possa, con la sentenza definitiva, nuovamente pronunciare al riguardo (cfr. cass. sez.un. n. 6311 del 1990).

Il secondo, il terzo ed il quarto motivo sono fondati nei limiti che vengono precisati con la seguente motivazione.

Il giudice a quo ha affermato che il Morese ha diritto al risarcimento del danno per l'illegittimo provvedimento di risoluzione del contratto di appalto, deliberato dalla Giunta del Comune di Pignola in data 31 luglio 1985 e comunicato all'impresa appaltante con raccomandata AR del 22 agosto 1985; che l'appaltatore ha diritto alla reintegrazione patrimoniale in ragione del valore venale delle opere legittimamente eseguite; che la restitutio in integrum va operata con riferimento al valore delle opere al momento della risoluzione del vincolo negoziale (risalente, come suddetto, al 31 luglio 1985); che il valore di dette opere ammonta ad euro 32.652,45.

Dopo aver fatto queste corrette affermazioni, afferma che, al fine di garantire la integralità della restituito in integrum per equivalente pecuniario, detta somma deve essere rivalutata a partire dal 7.10 1983 – momento di emissione del I SAL – dato che a partire da tale momento il prezzo dell'appalto, con riferimento ai lavori di sbancamento previsti in contratto, *"risultava non più conforme all'effettivo valore, tant'è che all'appaltatore sarebbe spettata la "revisione prezzi" pari all'85% del credito base."*

In linea con tale affermazione la corte di merito ha riconosciuto la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT a partire dalla data del 7.10.1983, statuizione giuridicamente errata, atteso che, nel caso di specie, come affermato nella stessa




sentenza, l'oggetto della presente controversia non è costituito da corrispettivi contrattuali, tra i quali rientra anche la revisione prezzi, ma dal risarcimento di un danno, che deve essere determinato con riferimento al momento dell'inadempimento contrattuale, costituito dalla illegittima risoluzione del contratto, avvenuta il successivo 31 luglio 1985, e che è stato determinato utilizzando la misura della revisione prezzi soltanto quale indice parametrico del valore effettivo dell'opera.

Pertanto la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT deve essere riconosciuta soltanto a partire dal 31 luglio 1985 e fino alla data della presente pronuncia.

Ha errato, altresì, la corte di merito, al fine di determinare il maggior danno derivante all'appaltatore per non avere avuto la disponibilità delle somme spettategli, nel riconoscere interessi al saggio del "prime rate" sulle somme rivalutate anno per anno, a partire dal momento della domanda sino all'effettivo soddisfo.

Questa Corte ha affermato il principio, che il collegio condivide, secondo cui l'obbligazione di risarcimento del danno, ancorché derivante da inadempimento contrattuale, configura un debito di valore, in quanto diretta a reintegrare completamente il patrimonio del danneggiato, sicché resta sottratta al principio nominalistico, e deve, pertanto, essere quantificata dal giudice, anche d'ufficio, tenendo conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione. Ne consegue che, qualora in relazione alla domanda del creditore di riconoscimento del maggior danno, si provveda alla integrale rivalutazione del credito, secondo gli indici di deprezzamento della moneta, fino alla data della liquidazione (come avvenuto nel caso di specie), non possono essere accordati gli interessi legali sulla somma rivalutata dal giorno della mora (la costituzione in mora è avvenuta, nel caso in esame, con la proposizione della domanda giudiziale), dovendo questi essere calcolati soltanto dalla



data della liquidazione, poiché altrimenti si produrrebbe l'effetto di far conseguire al creditore più di quanto lo stesso avrebbe ottenuto in caso di tempestivo adempimento dell'obbligazione (cfr. in tal senso cass.n. 11021 del 1999).

Pertanto gli interessi al saggio del "prime rate" possono essere riconosciuti solo dal momento della liquidazione del danno (vale a dire dal momento della presente sentenza) sino all'effettivo soddisfo.

Il primo motivo del ricorso incidentale è infondato.

Risulta dalla sentenza impugnata che, secondo la previsione del contratto di appalto, l'impresa appaltatrice avrebbe dovuto eseguire i previsti lavori di sbancamento utilizzando le mine. Detta impresa, invece, ha seguito detti lavori utilizzando mezzi meccanici.

La sentenza impugnata ha affermato di non poter prendere in considerazione, ai fini della liquidazione del danno, il costo di questa diversa e più onerosa modalità esecutiva, trattandosi di una variazione del programma costruttivo, che per essere ritenuta meritevole di compenso come "indispensabile e necessaria " postulava la immediata segnalazione alla Direzione Lavori al fine di conseguire apposito ordine scritto, approvato sia pure implicitamente dalla stazione appaltante, l'appostazione di riserva nel registro di contabilità, esplicazione della stessa nei successivi 15 giorni, e, soprattutto, che la variazione trovasse capienza nell'ammontare delle spese approvate, tutti elementi che, nel caso di specie, non risultano provati.

Si tratta, pertanto, di variazioni arbitrarie, per le quali l'appaltatore non avrebbe potuto pretendere alcun compenso aggiuntivo, e che, pertanto, non possono essere neppure prese in considerazione, come rettamente ritenuto dal giudice a quo, ai fini del risarcimento del danno.




Anche il secondo motivo è infondato.

Giustamente il giudice a quo ha, poi, ritenuto che non potesse essere disposta la restituzione all'appaltatore della cauzione versata alla stazione appaltante, non avendo mai il Morese proposta espressamente una tale domanda e non potendo la domanda di restituzione della cauzione ritenersi implicitamente contenuta nella richiesta di risarcimento dei danni proposta con l'atto di citazione dinanzi al Tribunale.

Per le considerazioni che precedono devono essere rigettati il primo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale, mentre devono essere accolti nei limiti di cui sopra il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale.

Conseguentemente la sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c..

La Corte d'Appello ha affermato che il risarcimento del danno per la illegittima risoluzione del contratto di appalto va determinato con riferimento al valore venale delle opere legittimamente realizzate dall'impresa appaltatrice al momento della intervenuta risoluzione del contratto (31 luglio 1985); che tra le opere legittimamente realizzate non devono essere compresi i lavori di sbancamento eseguiti con mezzi meccanici anziché con le mine, come contrattualmente previsto; che nel risarcimento del danno non può essere compresa la restituzione della cauzione; che per determinare l'effettivo valore delle opere eseguite devesi inoltre tener conto, quale indice parametrico, della revisione prezzi pari all'85% del corrispettivo previsto per dette opere; che dal risultato ottenuto attraverso questo procedimento pari a lire 96.705.586 (euro 49.944,27) deve essere detratto l'acconto percepito di £. 36.554.381 (euro 18.878,76), ottenendo così l'importo di £.60.151.205 (pari ad euro 31.065,50); che a detta somma deve essere



aggiunto il mancato utile relativo ai lavori ineseguiti, determinato nella misura (sulla quale concordano entrambe le parti) del 10% della somma predetta e, quindi, pari a lire 3.072.773 (euro 1.586,95).

Conclusivamente la Corte d'Appello ha affermato che la somma spettante all'impresa appaltatrice, al momento della risoluzione del contratto, a titolo risarcimento del danno, ammonta ad euro 32.652, 45 (ottenuta sommando euro 31.065,50 ed euro 1.586,95).

Il Collegio ritiene che tale determinazione della misura del danno al momento della risoluzione del contratto debba essere mantenuta ferma, considerato che i motivi del ricorso incidentale, con i quali Morese Vittorio assume che la determinazione del danno richiederebbe di comprendervi anche l'importo della cauzione versata al Comune dall'impresa ed il maggior costo dei lavori eseguiti con mezzi meccanici, anziché con le mine, debbono essere per i motivi sopraesposti respinti.

Detta somma, per le considerazioni svolte con riferimento ai motivi due, tre e quattro del ricorso principale proposto dal Comune, deve essere rivalutata a partire dal momento della intervenuta risoluzione del contratto, mentre gli interessi sulla somma rivalutata devono essere corrisposti a partire dal momento della sentenza, rappresentando questo il momento in cui il debito di valore, con la sua liquidazione, si trasforma in debito di valuta.

La causa, pertanto, va decisa nel merito disponendo che la restituito in integrum va operata con riferimento al valore effettivo delle opere al momento della risoluzione del contratto, come sopra individuato, con conseguente condanna del Comune di Pignola al pagamento a favore di Morese Vittorio della somma di euro 32.652,45, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dal 31.7.85 al momento della liquidazione del danno ed interessi sulla somma rivalutata al saggio del "prime rate" a



partire dal momento della liquidazione. L'esito della lite giustifica la integrale compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio.


P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il primo motivo del ricorso principale, accoglie il secondo, il terzo ed il quarto motivo; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., dispone che la restituzione in integrum va operata con riferimento al valore delle opere al momento della risoluzione del contratto e, pertanto, condanna il Comune di Pignola al pagamento di euro 32.652,45, oltre rivalutazione monetaria dal 31.7.85 ed interessi al saggio del "prime rate" a partire dalla data della liquidazione.


Compensa le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma il 23 settembre 2008.

Il Consigliere estensore



Il Presidente



IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria
oggi, 30 OTT. 2008
IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

